



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 85 del 18/06/2015

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ASSISTENZA OSPEDALIERA E SPECIALISTICA E ACCREDITAMENTO 10 giugno 2015, n.138

Associazione Airone Onlus di Taranto - Centro Operativo "Airone", sito a Crispiano (TA) in Contrada Lamastuola. Rilascio di autorizzazione all'esercizio per trasformazione delle attività di riabilitazione per tossicodipendenti, dall'area pedagogico-riabilitativa residenziale all'area terapeutico-riabilitativa residenziale, ai sensi dell'art. 8, co. 3 della L.R. n. 8 del 28/5/2004 e s.m.i.

Il Dirigente di Servizio

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;

Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto l'art. 18 del Dlgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore di Area n. 3 del 9 settembre 2009 - Istituzione degli Uffici afferenti ai Servizi dell'Area di coordinamento Politiche per la Promozione della Salute, delle Persone e delle Pari Opportunità;

Vista la Determinazione n. 292 del 20 ottobre 2009 - Atto di assegnazione del personale agli Uffici del Servizio PGS;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1828 del 5/8/2011 - Conferimento incarico ad interim della Direzione del Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 47 del

25/10/2012, come rettificata dalla Determinazione n. 49 del 30/10/2012, di conferimento dell'incarico di Direzione dell'Ufficio Accreditamenti.;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 227 del 18/9/2013 - Conferimento incarico di Posizione Organizzativa;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2271 del 31/10/2014 - Organizzazione Servizi dell'Area Politiche per la promozione della salute delle persone e delle pari opportunità - modifica e integrazione della Deliberazione di Giunta Regionale n. 1112/2011 e s.m.i.;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 743 del 12/11/2014 - Organizzazione Servizi dell'area Politiche per la promozione della salute delle persone e delle pari opportunità;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 935 del 12/05/2015 avente ad oggetto: "Art. 15 comma 2 del D.P.G.R. 22 febbraio 2008, n. 161 - Conferimento incarico di direzione di Servizi incardinati nell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità".

In Bari presso la sede del Servizio Programmazione e Assistenza Ospedaliera e Specialistica e Accreditamento, sulla base dell'istruttoria espletata dalla P.O. Accreditamenti e confermata dal Dirigente dell'Ufficio Accreditamenti, riceve la seguente relazione.

L'art. 3, punto 1, lettera c), punto 4) della L.R. n. 8/2004 e s.m.i. dispone che la Regione provvede con determinazione dirigenziale al rilascio e revoca dei provvedimenti di autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie di propria competenza.

L'art. 5, comma 1, lett. a), punto 3), sub. 3.2 della L.R. 8/2004 e s.m.i. prevede che la trasformazione di strutture già esistenti rientri nel regime autorizzativo previsto per la realizzazione di nuove strutture, e specificamente, al punto 3.2.1, anche la modifica della tipologia (disciplina) di posti letto rispetto a quelli già autorizzati.

L'art. 8, comma 3 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i. dispone che alla Regione compete il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all'art.5, comma 1, lettera b), numero 1.1, il quale prevede che sono soggetti all'autorizzazione all'esercizio tutte le strutture per le quali è richiesta autorizzazione alla realizzazione, di cui alla lettera a) del presente articolo.

Con L.R. n. 22 del 9/9/1996, all'art. 1, co. 2 sono stati adottati i criteri relativi alla regolamentazione dei rapporti con gli enti ausiliari che operano nel settore delle tossicodipendenze, istituendo all'uopo l'Albo regionale degli Enti ausiliari che operano senza fini di lucro per la realizzazione di programmi preventivi, terapeutico-riabilitativi e di reinserimento socio-lavorativo di soggetti tossicodipendenti, ed agli artt. 3, 4 e 5 sono stati indicati i requisiti soggettivi, strutturali e funzionali per l'iscrizione al predetto Albo.

Lo Schema di Atto d'intesa Stato-Regioni del 5/8/1999 - "Determinazione dei requisiti minimi standard per l'autorizzazione al funzionamento e per l'accreditamento dei servizi privati di assistenza alle persone dipendenti da sostanze di abuso" stabilisce, all'art. 2, che gli enti e le associazioni che erogano servizi relativi alle attività di assistenza alle persone dipendenti da sostanze di abuso, sia a valenza sociosanitaria che socioassistenziale, "devono essere autorizzati al funzionamento per i settori di rispettiva appartenenza" e che "l'autorizzazione determina l'iscrizione dei nominati servizi nell'apposito albo delle regioni e delle province autonome sul cui territorio operano le strutture o i servizi afferenti all'ente o associazione."

Il medesimo art. 2 dispone altresì che "le regioni stabiliscono i requisiti e le procedure per l'iscrizione all'Albo del proprio territorio, sulla base degli standard definiti in sede nazionale dal presente provvedimento e delle ulteriori disposizioni relative alle attività di cui all'art. 1."

Il Regolamento Regionale n. 3 del 13/01/2005 "Requisiti per autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie", alla Sezione D.04 "Strutture di riabilitazione e strutture educativo-assistenziali per i

tossicodipendenti” stabilisce che “I requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi dei presidi riabilitativi e educativo-assistenziali per tossicodipendenti sono definiti dall’Atto d’intesa Stato-Regioni del 9 febbraio 1993, in riferimento al modello di cui al Piano sanitario nazionale approvato con D.P.R. 1° marzo 1994, recepito dalla L.R. 9.9.1996 n. 22, così come integrato e modificato dall’atto d’intesa Stato-Regioni del 5.8.1999, per le parti compatibili con la legge regionale 6.9.1999 n. 27 e successive modificazioni.”.

Successivamente, l’art. 6, co. 1 della L.R. n. 4 del 25/02/2010 ha disposto che “(...) le strutture (...) iscritte nell’albo degli enti ausiliari di cui all’articolo 10 della legge regionale 9 settembre 1996, n. 22 (Criteri relativi alla regolamentazione dei rapporti con gli enti ausiliari che operano nel settore delle tossicodipendenze), già in esercizio, possono presentare richiesta di accreditamento istituzionale a decorrere dal primo giorno successivo alla data di entrata in vigore del regolamento regionale di approvazione dei requisiti strutturali, funzionali e tecnologici di accreditamento dei servizi per le dipendenze patologiche, in attuazione dell’intesa Stato - Regioni 5 agosto 1999”.

Non essendo ancora stato adottato il suddetto regolamento regionale relativo ai requisiti strutturali, funzionali e tecnologici dei servizi per le dipendenze patologiche, allo stato i requisiti sono quelli previsti dalla L.R. n. 22/1996 per l’iscrizione all’Albo regionale degli Enti ausiliari.

Il Centro Operativo “Airone” sito a Crispiano (TA) in Contrada Lamastuola, gestito dall’Associazione Airone Onlus di Taranto, è autorizzato con D.P.G.R. n. 1144 del 27/7/1998 allo svolgimento di attività in forma residenziale di riabilitazione e reinserimento sociale di tossicodipendenti, nell’area pedagogico-riabilitativa, per n. 16 utenti di sesso maschile, 3 posti dei quali riservati a soggetti sottoposti agli arresti domiciliari ed 1 destinato a minori, ed iscritto all’Albo regionale degli Enti Ausiliari ai sensi della L.R. n. 22/1996.

Con nota prot. n. 427 del 23/05/2008 il rappresentante legale dell’Associazione Airone Onlus di Taranto ha chiesto al Servizio PGS, con riferimento al Centro Operativo “Masseria Micele” (rectius, “Airone, come risulta dal DPGR n. 1144/1998) sito a Crispiano (TA) in Contrada Lamastuola, “la conversione delle attività dall’area pedagogico-riabilitativa, in forma residenziale, all’area terapeutico-riabilitativa.”.

Il Servizio PGS, con nota prot. n. 24/5002/Coord del 10/11/2009, ha chiesto al Dipartimento di Prevenzione ed al Dipartimento di Dipendenze Patologiche della ASL TA di effettuare presso le strutture per le quali l’Associazione Airone Onlus aveva richiesto la conversione delle attività, tra le quali il Centro Operativo “Airone” sito a Crispiano in Contrada Lamastuola, gli opportuni sopralluoghi ed accertamenti finalizzati a verificare “quali sono le modifiche strutturali e funzionali, eventualmente intervenute, che giustificano e sostengono tali richieste e di fornire articolata relazione che evidenzi l’opportunità assistenziale di tali conversioni ed il numero di posti che saranno riservati presso tali sedi ai soggetti tossicodipendenti agli arresti domiciliari. (...) Il Dipartimento di Prevenzione dovrà avviare le procedure idonee a verificare se le strutture sono anche in possesso dei requisiti di cui al R.R. n. 3/2005 per la tipologia di Comunità terapeutica per la quale è stata richiesta la conversione.”.

In riscontro agli accertamenti richiesti dal Servizio PGS con la suddetta nota prot. n. 24/5002/Coord del 10/11/2009, con nota prot. n. 2133 del 23/05/2013 il Dipartimento di Prevenzione ed il Dipartimento Dipendenze Patologiche della ASL TA, in riferimento al Centro Operativo “Airone” di Crispiano hanno espresso il seguente parere: “La struttura possiede i requisiti strutturali per l’esercizio della attività in forma residenziale di riabilitazione e reinserimento sociale di tossicodipendenti nell’area terapeutico-riabilitativa.

Ricettività massima: benché già iscritta all’Albo Regionale degli enti Ausiliari con provvedimento D.P.G. n. 1144 del 27.07.1998 e con ricettività di n. 16 posti letto, 3 (tre) dei quali riservati a soggetti sottoposti agli arresti domiciliari ed 1 (uno) destinato a minori, la struttura risulta idonea per una ricettività massima di 16 unità di cui 3 riservate agli arresti domiciliari. (...)”.

Atteso che con la citata nota prot. n. 2133 del 23/05/2013 i predetti Dipartimenti avevano dichiarato, per il Centro Operativo in oggetto, solo il possesso dei requisiti strutturali, il Servizio APS, con nota prot. n. A00-081/4267/APS del 22/11/2013, ha chiesto al Dipartimento Dipendenze Patologiche dell’ASL TA di

notiziare circa il possesso o meno dei requisiti organizzativi per l'esercizio dell'attività in forma residenziale di riabilitazione e reinserimento sociale di tossicodipendenti "nell'area terapeutico-riabilitativa".

Inoltre il Servizio APS, con la medesima nota:

- ha chiesto al Direttore Generale e al Direttore del Dipartimento Dipendenze Patologiche, come già richiesto ai Responsabili del Dipartimento di Prevenzione e del Dipartimento Dipendenze Patologiche con la citata nota prot. n. 24/5002/Coord del 10/11/2009, di relazionare circa l'opportunità assistenziale della conversione richiesta dall'Associazione Airone Onlus;
- ha invitato l'Associazione "Airone" Onlus, per ognuno dei Centri Operativi per i quali la stessa aveva chiesto la conversione delle attività, a presentare al Comune in cui è ubicata ciascuna struttura istanza di autorizzazione alla realizzazione per trasformazione, mediante modello di domanda (AutReal7) previsto dalla D.G.R. n. 2095 del 29/12/2004 (B.U.R.P. n. 7 suppl. del 14/1/2005), ed ha specificato che "Il Comune potrà rilasciare l'autorizzazione alla realizzazione previa richiesta a questo Servizio della verifica di compatibilità, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., ed acquisizione dell'eventuale parere positivo in merito."

In riscontro alla citata nota del Servizio APS prot. n. A00-081/4267/APS del 22/11/2013, il Dipartimento Dipendenze Patologiche della ASL TA, con nota prot. n. 91322 del 4/12/2013, ha comunicato che: "le sottoelencate sedi dell'Associazione Airone Onlus di Taranto posseggono i requisiti funzionali ed organizzativi ai sensi dell'art. 5 del Provv. 5 agosto 1999 (...) e della L.R. 22/96 e sue modifiche ed integrazioni, tali da poter essere inseriti nell'area "Terapeutico riabilitativa."

(...)

Centro Operativo "Airone" - contrada Lamastuola Crispiano (Ta);

Si precisa pertanto che, per mero errore materiale, nella nostra nota protocollo n. 2133 del 23/5/2013, è stato omissivo il termine "funzionali organizzativi", e che, in fine, l'opportunità assistenziale delle "conversioni" ci permette di offrire trattamenti terapeutici, nel proprio ambito del territorio, evitando un ulteriore "costo di esercizio" per invio di soggetti in altro territorio nazionale od estero, con costi decisamente maggiori.

Confermiamo altresì, i posti riservati e idonei presso tali sedi ad ospitare soggetti tossicodipendenti agli arresti domiciliari. (...)"

Inoltre, con nota prot. n. 1026 del 12/12/2013 l'Associazione Airone Onlus di Taranto ha comunicato al Servizio APS "di aver provveduto all'invio di quanto richiesto per i centri operativi (...) "Airone" Loc. L'Amastuola in agro di Crispiano (TA) (...) ai relativi centri di appartenenza, i quali hanno inoltrato l'istanza di autorizzazione per la trasformazione mediante l'allegato modello di domanda", ed ha trasmesso in allegato, tra l'altro, copia della nota prot. n. 18290/13 del 28/11/2013 con cui il Direttore dell'Ufficio LL.PP. e Urbanistica del Comune di Crispiano ha comunicato che "è ammissibile la trasformazione della struttura da pedagogico-riabilitativa a terapeutica-riabilitativa in quanto affine e non è, quindi, necessario il rilascio e/o il possesso di alcun titolo abitativo edilizio."

Successivamente, il Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari), pubblicato in GU Serie Generale n. 144 del 24-6-2014, ha disposto all'art. 27 (Disposizioni di semplificazione e razionalizzazione in materia sanitaria), comma 2, l'abrogazione del comma 3 dell'articolo 8-ter, del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.

Il comma 3 dell'art 8-ter del D. Lgs. n. 502/1992 prevede che per "la realizzazione di strutture sanitarie e sociosanitarie il comune acquisisce, nell'esercizio delle proprie competenze in materia di autorizzazioni e concessioni (...), la verifica di compatibilità del progetto da parte della regione. Tale verifica è effettuata in rapporto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale delle strutture presenti in ambito regionale, anche al fine di meglio garantire l'accessibilità ai servizi e valorizzare le aree di

insediamento prioritario di nuove strutture.”.

Con l'abrogazione del suddetto comma 3, espressamente richiamato nella normativa Regionale sopra citata (art. 7 L.R. n. 8/2004), in fase di autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie e sociosanitarie i Comuni non avrebbero più dovuto richiedere la verifica regionale di compatibilità del progetto in rapporto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale delle strutture presenti in ambito regionale.

Pertanto, alla luce del nuovo assetto normativo, il Servizio APS, con nota prot. n. A00-081/2444/ APS1 del 10/07/2014, trasmessa, tra gli altri, al Comune di Crispiano ed al Legale Rappresentante dell'Associazione Airone Onlus di Taranto:

- precisava che, al di là della necessità o meno del rilascio di “titolo abitativo edilizio”, l'articolo 5, co. 1, lett. a), punto 3.2 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i. prevede che nel regime autorizzativo previsto per la realizzazione di nuove strutture, limitatamente alle attività di cui ai punti 1) e 2) della medesima lettera a) dell'art. 5, co. 1, rientra, tra l'altro, anche la trasformazione di strutture già esistenti, tra cui la modifica di altre funzioni sanitarie e/o socio-sanitarie già autorizzate;

- comunicava che l'Amministrazione Comunale, nell'esercizio delle proprie competenze in materia di autorizzazioni e concessioni, ai sensi dell'art. 5, co. 1, lett. a), punto 3.2 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., avrebbe potuto rilasciare l'autorizzazione alla realizzazione per trasformazione del Centro Operativo “Airone” di Crispiano, per il quale la predetta Associazione aveva chiesto la conversione delle attività dall'area pedagogico-riabilitativa, in forma residenziale, all'area terapeutico-riabilitativa, senza preventiva acquisizione del parere di compatibilità regionale.

Successivamente, la Legge n. 114 dell'11 agosto 2014 (GU n. 190 del 18-8-2014. Suppl. Ordinario n. 70), di conversione del succitato D.L. n. 90/2014, ha previsto la soppressione del comma 2 dell'art. 27, il quale, a sua volta, prevedeva l'abrogazione del comma 3 dell'articolo 8-ter del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i..

Pertanto il Servizio APS, con Circolare Regionale prot. n. A00_081/3197/APS1 del 23/09/2014, comunicava, tra gli altri, al Presidente dell'ANCI PUGLIA ed ai Direttori Generali delle AA.SS.LL. regionali, che tale soppressione avrebbe comportato, conseguentemente, la riviviscenza del comma 3, art. 8 ter del D. Lgs. n. 502/1992 e quindi la reintroduzione della verifica di compatibilità, quale presupposto legale al fine del rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di cui all'art. 7 della L.R. n. 8/2004, a far data dal giorno 18/08/2014, e, per quanto riguarda le autorizzazioni comunali alla realizzazione rilasciate senza previa verifica regionale di compatibilità anteriormente a quest'ultima data e nella vigenza del soppresso art. 27, comma 2 del D.L. n. 90/2014, che “(...) la soppressione, ossia la mancata conversione, della disposizione di cui al comma 2 succitato, determina l'inefficacia della medesima sin dalla sua origine (ex tunc), come se non fosse mai esistita” conseguendone, quindi, “l'illegittimità sopravvenuta dell'atto amministrativo emanato durante il suo temporaneo vigore (...)”.

Posto quanto sopra, ad integrazione e parziale rettifica della sopra citata nota prot. n. AOO_081/2444/APS1 del 10/07/2014, con nota prot. n. A00-081/3318/APS1 del 03/10/2014, trasmessa, tra gli altri, al Comune di Crispiano, il Servizio APS ha comunicato che il medesimo Comune avrebbe dovuto trasmettere la richiesta di verifica di compatibilità ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., in riferimento all'istanza inoltrata con nota prot. n. 427 del 23/5/2008 dall'Associazione Airone Onlus di Taranto per l'autorizzazione alla realizzazione per trasformazione delle attività, dall'area “pedagogico-riabilitativa” in forma residenziale, all'area “terapeutico-riabilitativa” in forma residenziale.

Successivamente, con nota prot. n. 15822 del 15/10/2014 il Responsabile Servizi Manutenzione Urbanistica e LL.PP. del Comune di Crispiano ha trasmesso al Servizio APS la richiesta di verifica di compatibilità relativa al Centro Operativo ubicato in Località Lamastuola.

Per quanto sopra, considerato che il Dipartimento Dipendenze Patologiche della ASL TA, con la sopra citata nota prot. n. 91322 del 04/12/2013 aveva comunicato, anche con riferimento al Centro Operativo

“Airone “ di Crispiano, che “l’opportunità assistenziale delle “conversioni” ci permette di offrire trattamenti terapeutici, nel proprio ambito del territorio, evitando un ulteriore “costo di esercizio” per invio di soggetti in altro territorio nazionale od estero, con costi decisamente maggiori”, con Determinazione Dirigenziale n. 191 del 09/12/2014 il Servizio PAOSA ha espresso, ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., parere favorevole al rilascio della verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Crispiano in relazione all’istanza dell’Associazione Airone Onlus di Taranto di autorizzazione alla realizzazione per trasformazione delle attività di riabilitazione per tossicodipendenti del Centro Operativo “Airone”, di Crispiano, dall’area pedagogico-riabilitativa residenziale all’area terapeutico-riabilitativa residenziale, con una ricettività massima di 16 unità di cui 3 riservate agli arresti domiciliari, con la precisazione che l’esercizio dell’attività nell’area terapeutico-riabilitativa è subordinato al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio ai sensi dell’art. 8, comma 3 della L.R. n. 8 del 28/5/2004 e s.m.i..

In riscontro alla nota prot. n. AOO_151/12738 del 24/02/2015, con cui il Servizio PAOSA, “con riferimento all’art. 11, comma 1, lett. f) ed all’art. 13, comma 1 della L.R. n. 8/2004, i quali prevedono, rispettivamente, che l’autorizzazione deve indicare il nome e i titoli accademici del responsabile sanitario e che ogni struttura sanitaria deve avere un responsabile sanitario”, ha chiesto al Direttore del Dipartimento Dipendenze Patologiche dell’ASL TA di specificare, tra gli altri, il nominativo del Responsabile Sanitario del Centro Operativo “Airone” di Crispiano, in pari data il Legale Rappresentante dell’Associazione Airone ha dichiarato che il responsabile della sede operativa sita in Loc. Lamastuola in agro di Crispiano è la Dott.ssa Carmela Pizzulli, nata a Taranto il 02/01/1969, laureata in Psicologia e specialista in psicoterapia della Gestalt.

Con PEC del 09/3/2015 Il Comune di Crispiano ha trasmesso a questo Servizio copia della Determinazione n. 346 del 09/03/2015 con cui il Responsabile del Servizio Urbanistica ha rilasciato “(...) parere favorevole di autorizzazione alla realizzazione, per trasformazione, dell’attività di riabilitazione per tossicodipendenti del Centro operativo “Airone Onlus” ubicato in Crispiano alla contrada L’Amastuola, dall’area pedagogico-riabilitativa residenziale all’area terapeutico-riabilitativa residenziale, con una ricettività massima di 14 unità di cui n. 3 riservate a coloro che sono sottoposti alla misura detentiva degli arresti domiciliari, fermo restando che la predetta attività è subordinata al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio da parte del servizio della Regione Puglia, ai sensi dell’art. 8, comma 3 della L.R. n. 8 del 28/05/2004 s.m.i..”.

Con nota prot. n. A00-151/14759 del 22/04/2015, posto che il Dipartimento di Prevenzione ed il Dipartimento Dipendenze Patologiche della ASL TA, con la citata nota prot. n. 2133 del 23/05/2013 integrata dalla successiva prot. n. 91322 del 04/12/2013, avevano comunicato al Servizio APS che il Centro Operativo “Airone” di Crispiano è in possesso dei requisiti strutturali e organizzativi per l’esercizio dell’attività in forma residenziale di riabilitazione e reinserimento sociale di tossicodipendenti nell’area terapeutico-riabilitativa, specificando che “(...) la struttura risulta idonea per una ricettività massima di 16 unità di cui 3 riservate agli arresti domiciliari. (...)”, questo Servizio ha chiesto al Responsabile del Servizio Urbanistica del Comune di Crispiano “di fornire chiarimenti in merito, confermando o meno il numero degli utenti (14) previsti nel provvedimento di autorizzazione alla realizzazione di cui alla Determinazione n. 346 del 09/03/2015, e, se del caso, procedendo alla rettifica della predetta autorizzazione.”.

Con nota prot. n. 7290 del 04/05/2015 il Responsabile del Servizio Urbanistica del Comune di Crispiano ha comunicato che “con Determina del Direttore dell’U.T.C. n° 530 del 04/05/2015, che si allega in copia, si è provveduto a rettificare la Determina n° 346 del 09/03/2015, specificando nella stessa che la ricettività della struttura in questione è di n° 16 unità, di cui n° 3 riservati a soggetti sottoposti agli arresti domiciliari.”.

Per tutto quanto sopra riportato si propone, ai sensi dell’art. 8, comma 3 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., di rilasciare all’Associazione Airone Onlus di Taranto, il cui Legale Rappresentante è il Dott. Gaetano Borsci, l’autorizzazione all’esercizio per trasformazione delle attività di riabilitazione per tossicodipendenti, dall’area pedagogico-riabilitativa residenziale all’area terapeutico-riabilitativa

residenziale, con una ricettività massima di 16 unità di cui 3 riservate agli arresti domiciliari, del Centro Operativo "Airone" sito a Crispiano in Contrada Lamastuola, il cui Responsabile, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 22/1996 è la Dott.ssa Carmela Pizzulli, nata a Taranto il 02/01/1969, laureata in Psicologia e specialista in psicoterapia della Gestalt.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Il Dirigente Ufficio Accreditamenti

Mauro Nicastro

Il Dirigente Responsabile

del Servizio Programmazione Assistenza

Ospedaliera e Specialistica e Accreditamento

sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla P.O. Accreditamenti e dal Dirigente dell'Ufficio Accreditamenti;

D E T E R M I N A

- di rilasciare, ai sensi dell'art. 8, comma 3 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., di rilasciare all'Associazione Airone Onlus di Taranto, il cui Legale Rappresentante è il Dott. Gaetano Borsci, l'autorizzazione all'esercizio per trasformazione delle attività di riabilitazione per tossicodipendenti, dall'area pedagogico-riabilitativa residenziale all'area terapeutico-riabilitativa residenziale, con una ricettività massima di 16 unità di cui 3 riservate agli arresti domiciliari, del Centro Operativo "Airone" sito a Crispiano in Contrada Lamastuola, il cui Responsabile, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 22/1996 è la Dott.ssa Carmela Pizzulli, nata a Taranto il 02/01/1969, laureata in Psicologia e specialista in psicoterapia della Gestalt;

- di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione ai fini della modifica dell'iscrizione della predetta struttura nell'Albo definitivo degli Enti Ausiliari ai sensi della L.R. n. 22 del 9/9/1996;

- di notificare il presente provvedimento:
 - al Legale Rappresentante dell'Associazione Airone Onlus, con sede legale in Via Basento n. 3, Taranto;
 - al Direttore Generale della ASL TA;
 - al Dipartimento di Prevenzione della ASL TA;
 - al Dipartimento Dipendenze Patologiche della ASL TA;
 - al Sindaco del Comune di Crispiano;
 - al Dirigente del Servizio P.A.T.P..

Il presente provvedimento:

- a) sarà pubblicato all'Albo del Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica e Accreditamento/all'Albo Telematico (ove disponibile);
- b) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- c) sarà trasmesso al Servizio Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- d) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l'albo telematico);
- e) il presente atto, composto da n. 10 facciate, è adottato in originale;
- f) viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente del Servizio
Giovanni Campobasso
